



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O. AMBIENTE - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - Sostenibilità ambientale

Determinazione n° REGDE / 1553 / 2025

Lodi 10-11-2025

OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA ARIOLI PIERANGELA E FIGLI S.S. (P.IVA/CUAA: 12618470152) CON SEDE LEGALE E SITO PRODUTTIVO IN COMUNE DI ZELO BUON PERSICO (LO), CASCINA GIUSSANA. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGDE/466/2015 DEL 29/5/2015 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME (ATTIVITÀ IPPC 6.6-A) E PRESA D'ATTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n. 7/2023 del **17/01/2023**;

Visti:

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: “*Norme in materia ambientale*”;
- la “*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*” del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e di Consiglio;
- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: “*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*”;
- l.r. n. 11 del 21 maggio 2020: “*Legge di semplificazione 2020*”;
- la d.g.r. 3 giugno 2020 n. XI/3206: “*Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT dei settori dell'industria dei materiali non ferrosi e allevamenti in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 – n.11 'Legge di semplificazione 2020'* ”;
- la d.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268 “*Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative*”;

premesso che:

- la Società Agricola Arioli Pierangela e figli ss (P.IVA/CUAA: 12618470152) avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Zelo Buon Persico (LO), Cascina Giussana, è titolare di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con determinazione dirigenziale n. REGDE/466/2015 del 29/5/2015 per l'attività di allevamento intensivo di pollame (attività IPPC 6.6 - a);
- con determinazione dirigenziale REGDE/174/2021 del 19/02/2021 la Provincia di Lodi ha condotto la verifica di cui all'art. 20, comma 3 della LR 11/2020 mediante applicazione della d.g.r. 3206 del 3/6/2020, nelle more del riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui sopra;

vista la nota della Provincia di Lodi n. prot. 21796 del 08/07/2021 con la quale, ritenuto opportuno

concludere il procedimento di riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, veniva indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990;

richiamati i seguenti pareri trasmessi dai soggetti interessati:

- ATS Città Metropolitana di Milano - UOC Salute e Ambiente con nota prot. prov. 22552 del 15/07/2021 ha rilasciato il proprio parere di competenza;
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi e Pavia, con nota registrata agli atti provinciali al n. prot. 24231 del 02/08/2021, si è espressa in relazione al Piano di monitoraggio e controllo;

richiamati i principali passaggi amministrativi:

- con nota p.p. 22738 del 19/07/2021 la Società forniva alcune dichiarazioni preliminari richieste della Provincia con la nota di indizione della conferenza di servizi;
- con nota p.p. 26333 del 25/08/2021, la Provincia, decorsi i termini di cui all'art. 14-bis della L. 241/1990 smi, procedeva con la richiesta di integrazioni;
- la Società chiedeva con nota p.p. 29585 del 23/09/2021 una proroga di 30 giorni ma poi, decorsi i termini, nulla consegnava sino all'avvenuta integrazione del 2025, assunta agli atti provinciali n.27308 e 27998 del 11/08/2025;
- la Provincia con nota p.p. 29590 del 05/09/2025 riscontrava una sostanziale carenza di documentazione e contenuti alla documentazione di cui sopra, richiedendo alla Società di provvedere entro 30 giorni a completare tutto il necessario per chiudere l'iter in corso;
- la Società provvedeva con nota p.p. 33154 del 03/10/2025 e la Provincia trasmetteva agli altri Enti coinvolti la documentazione pervenuta (p.p. 35586 del 27/10/2025)

richiamati altresì gli aspetti principali rilevati nel corso dell'iter e in esso approfonditi, con particolare riferimento alla capacità produttiva aziendale ed alle valutazioni ambientali di cui al titolo III d.lgs. 152/2006 ad essa riconducibili:

- la d.d. REGDE/466/2015 di rinnovo dell'AIA autorizzava una potenzialità di 244.000 posti pollame; tale potenzialità era stata calcolata in esito all'intervento di ristrutturazione delle strutture di stabulazione presenti in azienda e progettato nel 2015 (3 ricoveri potenzialmente funzionanti);
- la d.d. REGDE/174/2021 del 19/02/2021, che ha integrato la d.d. REGDE/466/2015 con riferimento allo stato di applicazione delle BAT, indicava una capacità autorizzata teorica complessiva di 244.000 posti e l'utilizzo, al momento del rilascio, di un solo capannone (oggi STR04) per 175.000 posti;

Gli altri due capannoni (oggi STR01 e STR02) per totali 65.000 posti risultavano dismessi con previsione di ristrutturazione nel breve periodo per poter esercire la capacità totale autorizzata;

- dal 2021 ad oggi l'azienda non ha realizzato gli interventi volti a ripristinare la funzionalità delle STR01 e STR02, e neanche attualmente gli stessi sembrano imminenti e certi.
- rileva inoltre, dal 2021 in poi, la messa in funzione della STR03 per 14.000 posti, prima con tecnica voliera e poi dal 2023 con tecnica "a terra pura"; tale variazione viene acquisita postuma nel presente rinnovo quale modifica non sostanziale ai sensi del d.lgs. 152/2006;

ritenuto, alla luce di quanto sopra con riferimento a potenzialità e modifiche autorizzate, che:

- il presente riesame con rinnovo prenda in considerazione le sole STR03 e STR04, per totali 189.000 posti, che sono gli unici posti autorizzati all'esercizio in azienda;
- il presente rinnovo dia atto del ridimensionamento del perimetro effettivo del complesso IPPC, così come indicato nell'allegato planimetrico All. 02, dell'utilizzo quale stoccaggio per il refluo solido

del solo capannone STO 03 e del fatto che il cogeneratore alimentato a pollina è da ritenersi dismesso;

- la presente determinazione dia altresì atto in maniera postuma dell'avvenuta modifica non sostanziale apportata al complesso e consistente, dal 2021 in poi, nella messa in funzione della STR03 per 14.000 posti, prima con tecnica voliera e poi dal 2023 con tecnica "a terra pura";

Rilevato e ritenuto che, con riferimento alle valutazioni ambientali di cui al titolo III d.lgs. 152/2006:

- per il complesso IPPC non risulta espletata ad oggi alcuna procedura di cui al titolo III d.lgs. 152/2006 - dall'entrata in vigore del d.p.r. 12 aprile 1996 e la potenzialità dell'epoca (subentro al precedente gestore nel 1998) nel corso degli anni è stata ridimensionata rispetto al primo decreto regionale AIA, sino alla capacità di 244.000 posti di cui alla REGDE/466/2015 del 29/05/2015;

- in ottemperanza a quanto previsto dalla dgr XI/1926 del 15/07/2019 la Società con nota p.p.33154/2025 ha compilato la lista di controllo per le valutazioni ex post (art 29 d.lgs. 152/2006 e dgr VIII/11516/2010) dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad AIA, ed il tutto costituisce quindi assolvimento delle decisioni in materia di VIA e verifica di VIA sino alla capacità potenziale autorizzata con AIA d.d. REGDE/466/2015 del 29/05/2015 e quindi sino a 244.000 posti polli;

- alla luce di quanto sopra, il determinato prescriverà che qualunque progetto volto ad esercire un allevamento con potenzialità maggiore a 244.000 capi, dovrà essere preventivamente assoggettato a valutazioni ambientali di cui al titolo III della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 - VIA ex art. 23 e/o PAUR art. 27 bis a seconda della casistica di legge occorrente;

Preso atto che nel corso del procedimento e in fase di la conferenza dei servizi non sono emersi motivi ostativi al rilascio del rinnovo con riesame dell'AIA di cui alla REGDE/466/2015 del 29/5/2015 e smi, con le modifiche non sostanziali di cui ai punti precedenti ed alle condizioni sopra riportate, così come descritto nell'Allegato Tecnico;

Vista altresì la relazione finale di visita ispettiva di ARPA dell'estate 2020 (p.p. 23979/2020);

dato atto che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;

- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;

- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";

- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

Dato atto altresì che la società ha versato gli oneri istruttori per il riesame con rinnovo in data 05/05/2020;

Vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 04/08/2025 ai sensi dell'art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

Fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare alla Società Agricola Arioli Pierangela e figli ss (P.IVA/CUAA: 12618470152 avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Zelo Buon Persico (LO), Cascina Giussana, il

riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un allevamento intensivo di pollame ai sensi del d.lgs. 152/2006 - attività IPPC 6.6 a) – allegato VIII alla parte seconda, prendendo altresì atto delle modifiche non sostanziali apportate al complesso come così come descritte nell'Allegato Tecnico allegato alla presente determinazione;

2. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 bis della L. 241/1990, svolta in forma semplificata e in modalità asincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1;

3. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico - All.01 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all'elaborato planimetrico All.02 - Tav. 1 - Planimetria generale 09/2025 (p.p. 33154/2025);

4. di precisare, come meglio descritto nell'All. 01 alla presente, che con il presente riesame con rinnovo è autorizzato l'esercizio di soli 189.000 posti (le sole STR03 e STR04) e inoltre:

- il perimetro effettivo del complesso IPPC, così come indicato nell'allegato planimetrico All. 02, viene ridimensionato allo scopo di circoscrivere il più possibile le strutture di cui si autorizza l'esercizio da quelle in disuso;
- l'unica struttura di stoccaggio autorizzata all'uso è lo STO03, ovvero il capannone pavimentato e coperto ;
- il cogeneratore alimentato a pollina è da ritenersi dismesso;
- si da altresì atto in maniera postuma dell'avvenuto esercizio della modifica non sostanziale apportata al complesso e consistente nella messa in funzione della STR03 per 14.000 posti, attualmente eserciti con tecnica "a terra pura";

5. di disporre che il presente provvedimento sostituisce la d.d. REGDE/466/2015 del 29/5/2015 così come integrato con determinazione dirigenziale REGDE/174/2021 del 19/02/2021 per quanto attiene la verifica dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili prevista dall'art. 20, comma 3 della l.r. 11/2020 mediante l'applicazione della d.g.r. 3206 del 3/6/2020;

6. di riconoscere l'assenza di significativo pregiudizio ambientale dei luoghi interessati dall'esercizio dell'allevamento sino alla potenzialità teorica di cui alla REGDE/ REGDE/466/2015 del 29/5/2015 (ovvero 244.000 posti), considerando assolte le sole decisioni in materia di VIA sino a tale soglia, *prescrivendo quindi che qualunque intervento che generi una potenzialità stabulativa > 244.000 posti venga preliminarmente assoggettato a VIA e/o PAUR ai sensi del d.lgs. 152/2006*;

7. di disporre che il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla data della sua notifica al Gestore e che da tale data decorrono i termini per il rispetto delle prescrizioni in esso riportate, così come l'attuazione del piano di monitoraggio e controllo presente nell'allegato 2 – quadro F;

8. considerato che lo stato qui autorizzato, comprese le modifiche non sostanziali sopra evidenziate, sono già attualmente eserciti dalla Società, si da atto, alla luce del riscontro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (protocollo 140724 del 06/09/2023) all'interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies d.lgs. 152/2006 sull'applicabilità dell'art. 29 quattordices c.7 a procedimenti sanzionatori AIA zootecniche provinciali anni 2018-2018, che non si ritiene dovuto l' adempimento della comunicazione di cui all'art. 29 decies c.1 d.lgs. 152/2006;

9. di rammentare che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;

10. di obbligare il Gestore, considerato che la presente AIA è soggetta a periodico riesame, con valenza di rinnovo, secondo le scadenze di cui al comma 3 dell'art. 29 octies del d.lgs. 152/2006 a presentare istanza di riesame quando siano trascorsi 10 anni dal rilascio della presente AIA,

facendo presente che, in caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

11. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

12. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

13. di stabilire che copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

14. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- Comune di Zelo Buon Persico;
- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia - Lodi
- ATS Città Metropolitana di Milano - Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria – UOC Salute e Ambiente e Dipartimento Veterinario

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL

DIRIGENTE

Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

(art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)